

PARTE PRIMA

Sezione II**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, FINANZA D'IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 marzo 2022, n. **2213**.

Fondo Double per finanziamenti a tasso agevolato per il supporto alle imprese: approvazione Avviso pubblico e pubblicazione nel BUR.

N. 2213. Determinazione dirigenziale 2 marzo 2022 con la quale si approva l'Avviso pubblico indicato in oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 2 marzo 2022

Il dirigente
FRANCO BILLI



AVVISO PUBBLICO

Fondo prestiti “Double”

POR FESR Regione Umbria 2014-2020



INDICE

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 1 – Finalità e caratteristiche degli interventi	pag. 3
Articolo 2 – Destinatari	pag. 4
Articolo 3 – Dotazione finanziaria e natura dell’Aiuto	pag. 5
Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle richieste	pag. 5
Articolo 5 – Accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96	pag. 7

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Articolo 6 – Istruttoria e formazione della graduatoria	pag. 8
Articolo 7 – Stipula del contratto ed erogazione del finanziamento	pag. 9
Articolo 8 – Rinuncia, decadenza del beneficio e revoca	pag. 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy	pag. 11
Articolo 10 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	pag. 11
Articolo 11 – Disposizioni finali	pag. 12

APPENDICI

Appendice n. 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità	pag. 14
Appendice n. 2 – Glossario	pag. 17
Appendice n. 3 – Modifica del Beneficiario o del debitore	pag. 20
Appendice n. 4 – Schema di bilancio società di persone	pag. 23
Appendice n. 5 - Schema di bilancio imprese individuali	pag. 26
Appendice n. 6 – Piano di sviluppo	pag. 29

Le Appendici sono parti integranti e sostanziali dell’Avviso.

Fase di presentazione della domanda

Fase di presentazione della domanda

Articolo 1 – Finalità e caratteristiche degli interventi

Il presente Avviso è emanato in attuazione del POR FESR Regione Umbria 2014-2020 ("POR").

Con Delibera della Giunta regionale n. 46 del 25 gennaio 2022 la Regione Umbria, in considerazione delle rilevanti difficoltà di ordine economico e finanziario causate all'intero tessuto produttivo regionale dall'emergenza sanitaria Covid-19, ha istituito il Fondo prestiti "Double".

Il presente Avviso disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati erogabili a valere sul Fondo prestiti "Double".

Il Fondo prestiti "Double" è affidato in gestione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Gepafin S.p.A. e Artigiancassa S.p.A., (di seguito "Gestore").

Sono erogabili, a valere sul Fondo prestiti "Double", Finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche:

- importo minimo: 12.500,00 euro;
- importo massimo: 25.000,00 euro;
- durata preammortamento: 12 mesi;
- durata ammortamento: 48 mesi;
- tasso di interesse: fisso pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per cento) oppure pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) nel caso di accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 (vedi art. 5);
- rimborso: rata trimestrale costante posticipata;
- garanzie: chirografo senza garanzie reali.

I Finanziamenti agevolati potranno essere richiesti per la seguente finalità:

- esigenze di liquidità connesse ad un piano di sviluppo aziendale.

L'erogazione dei Finanziamenti agevolati alle imprese richiedenti avverrà solo in presenza dell'avvenuta erogazione di un prestito privato avente le stesse caratteristiche del Finanziamento agevolato, ad eccezione del tasso applicato che dovrà essere pari al tasso Euribor maggiorato di uno spread massimo del 3,75%.

Il prestito privato dovrà essere concesso da un Intermediario Finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario), che abbia stipulato apposita convenzione con il Gestore e sia incluso nell'apposito elenco degli Intermediari Finanziari convenzionati pubblicato nel portale www.umbriainnova.it.

L'impresa richiedente indicherà l'Intermediario Finanziario individuato per l'erogazione del prestito privato nella domanda di Finanziamento agevolato. Il Gestore comunicherà ad ogni Intermediario Finanziario convenzionato l'elenco delle domande in cui lo stesso Intermediario è stato indicato dalle imprese richiedenti come soggetto erogatore del Prestito Privato. Non sono

Fase di presentazione della domanda

ammissibili eventuali prestiti privati, per cui l'impresa richiedente abbia presentato domanda all'Intermediario Finanziario in data antecedente alla pubblicazione del presente Avviso.

Le modalità di istruttoria e l'esito della delibera relativi alla richiesta di prestito privato sono di piena ed esclusiva competenza dei singoli Intermediari Finanziari convenzionati.

Articolo 2 – Destinatari

Possono presentare domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo prestiti "Double" le Piccole e Micro Imprese che:

- al momento della presentazione della domanda risultino iscritte al Registro delle Imprese e abbiano Sede Operativa nel territorio della Regione Umbria, verificabile da idoneo titolo di disponibilità;
- presentino un piano di sviluppo riferibile ad una sede operativa ubicata nel territorio regionale.

Il requisito dimensionale di Piccola o Micro Impresa deve essere mantenuto fino alla data di concessione del finanziamento.

Sono ammissibili le Piccole o Micro Imprese operanti in tutti i settori, ad eccezione dei "Settori Esclusi".

Ogni Piccola o Micro Impresa può ottenere un solo finanziamento a valere sul Fondo prestiti "Double".

I richiedenti, con la presentazione della domanda, attestano mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che al momento della presentazione della domanda:

- possiedono i requisiti generali di ammissibilità riportati nell'Appendice 1 all'Avviso;
- non sono qualificabili come "impresa in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- non presentano posizioni classificate come "sofferenze" nelle segnalazioni della Centrale dei Rischi degli ultimi 36 mesi;
- sono in situazione di regolarità contributiva;
- non hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
- non sono controllanti di imprese o controllate da imprese che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
- non sono controllate da persone fisiche o gruppi di persone fisiche che controllano imprese, o che controllavano imprese sottoposte a procedura concorsuale liquidatoria, operanti nello stesso mercato o in mercati contigui, che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria.

La regolarità contributiva è verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti.

Fase di presentazione della domanda

Articolo 3 – Dotazione finanziaria e natura dell'aiuto

L'Avviso ha una dotazione di Euro 2.000.000.

Le richieste di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo prestiti "Double" potranno essere presentate ai sensi:

- del punto 3.1 del Comunicazione della Commissione del 20 marzo 2020 "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" - COM 2020/C 91 I/01;
- oppure
- del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (De Minimis).

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle richieste

Le richieste di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo prestiti "Double" possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>, accedendo alla pagina dedicata al Fondo prestiti "Double".

Lo sportello sarà accessibile per la compilazione e l'invio delle domande a partire dalle ore 13 dell'11 marzo 2022 fino alle ore 13 del 30 giugno 2022.

Per accedere al servizio messo a disposizione da Umbriainnova i soggetti richiedenti chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Censimento Utenti" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al Legale Rappresentante (o i dati relativi ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda di agevolazione) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login all'interno dell'area "Area riservata" per l'inserimento della domanda di Finanziamento agevolato. Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda di Finanziamento agevolato redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere sottoscritta con firma del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente (o dal procuratore).

La domanda di agevolazione e l'autodichiarazione devono essere caricate nel portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it> secondo le istruzioni in esso contenute.

A corredo della domanda occorre inoltre caricare nel portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>:

1. copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
2. l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;

Fase di presentazione della domanda

3. la dichiarazione sui conflitti d'interessi e clausola anti-pantouflage;
4. l'autocertificazione sugli Aiuti ricevuti;
5. modello antiriciclaggio con allegata copia dei documenti d'identità dei Titolari effettivi;
6. ultimo bilancio depositato oppure, nel caso in cui l'impresa richiedente non abbia l'obbligo di deposito del bilancio:
 - se trattasi di società: schema di bilancio, relativo agli ultimi due esercizi, redatto conformemente allo schema di cui all'Appendice 4;
 - se trattasi di impresa individuale: schema di bilancio, relativo agli ultimi due esercizi, redatto conformemente allo schema di cui all'Appendice 5;
7. modello Unico degli ultimi due esercizi;
8. copia delle segnalazioni in Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi o copia della ricevuta di richiesta alla Banca d'Italia;
9. copia del DURC in corso di validità o copia della ricevuta di richiesta all'Ente competente;
10. piano di sviluppo aziendale redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 6;
11. procura, anche in forma di scrittura privata, in caso di domanda presentata tramite procuratore.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia un solo esercizio di attività concluso, gli schemi di bilancio di cui al punto 6 e il modello Unico di cui al punto 7 dovranno essere presentati con riferimento a tale esercizio.

Nel caso in cui l'impresa richiedente non abbia un bilancio approvato e non abbia presentato un modello Unico, in quanto di recente costituzione, non dovrà produrre alcuna documentazione contabile.

Per i documenti di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 (schema di bilancio) e 10, devono essere utilizzati i modelli disponibili nel portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>.

Ad eccezione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, che deve essere sottoscritta dai singoli interessati, tutti i documenti da allegare alla domanda che prevedono la sottoscrizione dovranno essere presentati firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, anche in caso di domanda presentata tramite procuratore.

Successivamente alla protocollazione della domanda e degli allegati obbligatori il soggetto richiedente riceverà, all'indirizzo mail indicato in fase di registrazione, la conferma della protocollazione contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- sia redatta in maniera incompleta o sia mancante degli allegati obbligatori;
- sia priva della sottoscrizione e/o sia inviata secondo modalità non previste dall'Avviso.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

Fase di presentazione della domanda

Presentando la Domanda, il richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.

Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del finanziamento, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 5 – Accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96

E' facoltà dell'impresa richiedente presentare domanda di accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI L.662/96 (di seguito FdG).

In caso di concessione della garanzia da parte del FdG il tasso applicato al finanziamento agevolato sarà pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento).

Per presentare domanda di accesso alla garanzia del FdG l'impresa richiedente dovrà:

- selezionare l'apposita casella presente nel Modello di domanda del finanziamento agevolato.
- allegare alla domanda di finanziamento agevolato, oltre ai documenti indicati all'Articolo 4, il modello FdG denominato "Allegato 4 – Garanzia diretta - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale" (ultima versione) reperibile al seguente indirizzo web <https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/>.

Qualora la concessione della garanzia del FdG comporti un onere per l'impresa richiedente, sarà cura del Gestore comunicarne l'importo alla stessa. L'impresa potrà quindi confermare la propria volontà di accedere alla garanzia del FdG, bonificando l'importo all'IBAN che le verrà comunicato, oppure potrà rinunciare alla garanzia del FdG inizialmente richiesta.

L'accesso alla garanzia del FdG potrebbe essere subordinato alla presentazione di documentazione aggiuntiva rispetto all'"Allegato 4 – Garanzia diretta - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale" inizialmente presentato. In tal caso il Gestore ne darà comunicazione all'impresa richiedente, specificando la tempistica massima per l'inoltro della documentazione. La mancata presentazione, entro i tempi massimi indicati, della documentazione necessaria per l'accesso alla garanzia del FdG, costituirà espressa rinuncia a tale intervento da parte dell'impresa richiedente.

Fase di concessione ed erogazione

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 6 – Istruttoria e formazione della graduatoria

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda;
- la completezza della domanda e della documentazione obbligatoria;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- la sussistenza del merito creditizio dell'impresa richiedente.

Per la valutazione relativa alla sussistenza del merito creditizio dell'impresa richiedente verrà:

- verificato che l'impresa richiedente non sia un'Impresa in Difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- analizzato il flusso delle segnalazioni nella Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi.

In ogni caso non saranno considerate ammissibili le Imprese in Difficoltà e le imprese che presentano segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi.

L'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità verrà comunicato dal Gestore al richiedente tramite comunicazione all'email utilizzata dal richiedente per la registrazione nel portale UmbrialInnova.

I richiedenti che hanno presentato richieste di Finanziamento agevolato valutate non ammissibili potranno presentare ricorso al Gestore tramite modello disponibile nel portale UmbrialInnova entro e non oltre 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione dell'inammissibilità. Il Gestore comunicherà ai ricorrenti l'esito definitivo della valutazione di ammissibilità entro i successivi 10 giorni.

La graduatoria degli interventi ammessi sarà stilata sulla base dell'ordine temporale di presentazione delle domande nel portale UmbrialInnova.

La formazione della graduatoria definitiva sarà deliberata dal Gestore che provvederà alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

A scorrimento della graduatoria, saranno finanziabili tutte le richieste fino a concorrenza della dotazione del Fondo, di cui all'Articolo 3 del presente Avviso.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 7 – Stipula del contratto ed erogazione del finanziamento

Per le richieste finanziabili il Gestore invia dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC del Beneficiario il file pdf del contratto, del relativo documento di sintesi e di ogni altra documentazione necessaria, sottoscritti con firma digitale.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale inviata dal Gestore, il Beneficiario sottoscrive digitalmente i documenti ricevuti dal Gestore e li invia, unitamente alla documentazione necessaria per la successiva erogazione del finanziamento, tramite la propria casella PEC alla casella PEC del Gestore.

La mancata ricezione da parte del Gestore dell'accettazione con sottoscrizione digitale del contratto da parte del Beneficiario, entro i termini previsti, comporta la revoca dell'agevolazione concessa e lo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di un nuovo Beneficiario.

Successivamente alla ricezione dell'accettazione/sottoscrizione del contratto da parte del Beneficiario, il Gestore effettua le necessarie verifiche sulla documentazione contrattuale accettata/sottoscritta e inviata dal Beneficiario.

In caso di esito negativo dei controlli effettuati il Gestore ne dà comunicazione al Beneficiario, al quale è concesso un termine di 5 giorni di tempo per regolarizzarsi, pena decadenza con perdita del beneficio e lo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di un nuovo Beneficiario.

In caso di esito positivo delle verifiche documentali, degli accertamenti in merito alla regolarità contributiva, degli accertamenti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi Antimafia), degli accertamenti previsti dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (Antiriciclaggio), previa verifica dell'avvenuta erogazione del prestito privato di cui all'art. 1 del presente Avviso e, qualora il Beneficiario lo abbia richiesto, previa concessione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96, il Gestore eroga il Finanziamento agevolato al Beneficiario in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal Beneficiario nella fase di sottoscrizione del contratto compilando l'apposita modulistica.

I Beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell'intervento, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel contratto di finanziamento.

In caso di modifica del Beneficiario si rinvia alla disciplina riportata in Appendice 3.

I Beneficiari sono tenuti ad adeguarsi alle Linee Guida per le azioni di informazione per i beneficiari dei finanziamenti concessi a valere sul POR FESR Umbria 2014-2020, scaricabili dal sito istituzionale della Regione Umbria.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 8 – Rinuncia, decadenza del beneficio e revoca

Il Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia con le stesse modalità indicate al precedente Articolo 6 per l'accettazione/sottoscrizione del contratto. L'eventuale rinuncia comporta lo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di un nuovo Beneficiario.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, al netto del capitale eventualmente già rimborsato, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti;
- b) mancata accettazione/sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato nei termini indicati nell'articolo 6;
- c) venir meno dei requisiti previsti nell'articolo 2 e nell'appendice 1;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa Beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
- e) gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- f) mancato pagamento di quattro rate del finanziamento agevolato erogato;
- g) rinuncia.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, il Gestore procederà alla revoca totale del beneficio concesso.

La revoca totale, tranne i casi di mancata sottoscrizione del contratto di cui alla lett. b) e di rinuncia di cui alla lett. g), configura un inadempimento da parte del Beneficiario.

Il Gestore, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il Beneficiario.

Qualora in esito a tale contraddittorio il Gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente gli uffici del Gestore trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto rimborsabile concesso. Eventualmente il Gestore per le attività di recupero può avvalersi del supporto di appositi Enti di riscossione.

Disposizioni finali

Disposizioni finali

Articolo 9 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali.

Gli interessati potranno prendere visione delle informative specifiche sul trattamento dei dati allegate al presente Avviso e pubblicate sul portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>.

Il titolare del trattamento dei dati è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese”, costituito tra Gepafin S.p.A. e Artigiancassa S.p.A., ognuno per il proprio ambito di competenza, individuato quale “Soggetto gestore”.

L'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento in ogni momento, scrivendo:

- per Gepafin S.p.A., rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) scrivendo al seguente indirizzo: Via Campo di Marte, n. 9, 06132 Perugia, o inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica rpd@gepafin.it;
- per Artigiancassa S.p.A., accedere alla sezione Privacy del sito www.artigiancassa.it, e utilizzare l'apposito modulo messo a disposizione o inviare una comunicazione scritta a dirittiprivacy@artigiancassa.com; dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it. In tale sezione, troverai anche maggiori dettagli sui diritti sopra indicati.

Previo rilascio di esplicito consenso da parte degli interessati, così come previsto dal Regolamento UE 2016/679, “GDPR”, il trattamento di tali dati potrà avvenire anche ai fini della realizzazione di campagne pubblicitarie aventi ad oggetto gli esiti del bando attraverso la pubblicazione dei dati in riviste di settore divulgative. Si precisa che il mancato rilascio dello stesso non avrà conseguenze negative ai fini della domanda di partecipazione e della sua valutazione.

I suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Articolo 10 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Gepafin S.p.A.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, rivolgendosi a Gepafin S.p.A. all'indirizzo PEC gepafinspa@legalmail.it.

Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta a Gepafin S.p.A. (www.gepafin.it) inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica double@umbriainnova.it o telefonando a:

Disposizioni finali

- numero per informazioni su funzionamento bando ed istruttorie 075.50.59.811;
- numero per informazioni per problematiche tecniche sulla piattaforma informatica 06.58.45.900

operativi dal Lunedì al Venerdì orari 9.00/13.30 – 14.30/17.00.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Ai fini del presente Avviso tutte le comunicazioni ai Beneficiari verranno effettuate tramite il portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>, oppure Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di concessione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR Umbria le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

E' garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il Gestore si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

APPENDICI

APPENDICE n. I – Requisiti generali di ammissibilità

Appendice n. 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. Essere operativo nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a procedure concorsuali anche volontarie né ad amministrazione;
2. Non aver presentato richiesta di concordato “in bianco” ex art. 33 Decreto Sviluppo D.L. n.83/2012, in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
3. Essere attivi e non essere sottoposti ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
4. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Tale requisito sarà oggetto di apposita comunicazione all'autorità preposta e potrà essere attestato ai sensi dell'articolo 89 del medesimo decreto mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al presente punto 4) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di

APPENDICE n. I – Requisiti generali di ammissibilità

un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione di cui al presente punto 4) si applica nel caso in cui la sentenza o il decreto riguardi una persona fisica che sia cessata da una delle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, o riguardino una persona fisica che abbia una delle suddette cariche nella persona giuridica che è socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del soggetto beneficiario, potrà rendere tale dichiarazione e firmarla digitalmente con riferimento anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti;

6. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
7. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
8. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
9. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
10. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
11. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
12. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
13. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
14. insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla Disciplina Antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina;
15. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato

APPENDICE n. I – Requisiti generali di ammissibilità

comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

APPENDICE n.2 – Glossario

Appendice n. 2 – Glossario

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2014-2020, alle disposizioni sugli aiuti di Stato e al procedimento amministrativo nonché al POR, al presente Avviso si applicano le definizioni di seguito indicate:

- a. «**POR**» Programma Operativo Regionale;
- b. «**BUR Umbria**» Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- c. «**Beneficiario**» il soggetto giuridico che beneficia dell'agevolazione;
- d. «**Finanziamento agevolato**» il finanziamento concesso al soggetto Beneficiario ai sensi del presente Avviso;
- e. «**RGE**» o «**Regolamento Generale di Esenzione**» il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 187/1 del 26.06.2014;
- f. «**Legale Rappresentante**» i soggetti che hanno il potere di rappresentare la società nei rapporti con terzi. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale;
- g. «**Impresa**» ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
- h. «**Piccole e Micro imprese**» si definisce «**Micro Impresa**» un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro; si definisce «**Piccola Impresa**» un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. In caso di Imprese non definibili come Imprese Autonome, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle Imprese collegate e, pro quota, delle Imprese associate;
- i. «**Impresa Autonoma**» qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE;
- j. «**Imprese Associate**» in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle);
- k. «**Imprese Collegate**» in conformità all'allegato I al RGE, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Si considerano operare sullo «**stesso mercato rilevante**» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «**mercati contigui**» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due);
- l. «**Disciplina Antiriciclaggio**» D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- m. «**Titolo di disponibilità**» qualsiasi titolo, la cui durata non sia inferiore alla durata del Progetto, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di

APPENDICE n.2 – Glossario

disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro;

- n. «**Domicilio Fiscale**» è quel luogo dal quale la legge fiscale fa discendere la competenza degli uffici tributari (pagamento dei tributi). Può coincidere o meno con la residenza. Ai fini del presente Avviso, per Domicilio Fiscale è da intendersi quello indicato nel "Quadro B" - "attività esercitata e luogo di esercizio" del Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)";
- o. «**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («GDPR») e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018);
- p. «**Settori Esclusi**»: Non sono in ogni caso finanziabili le imprese che esercitano attività in uno dei seguenti settori economici (classificazione ATECO 2007):
- Sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca";
 - K 64 "Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)";
 - K 65 "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)";
 - K 66 "Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative" ad eccezione dei seguenti codici di attività
 - K 66.19.2 "Attività di promotori e mediatori finanziari";
 - K 66.21 "Valutazione dei rischi e dei danni";
 - K 66.22 "Attività di agenti e mediatori di assicurazioni";
 - Sezione O "Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria";
 - R 92 "Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco";
 - S 94 "Attività di organizzazioni associative";
 - Sezione T "Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze";
 - Sezione U "Organizzazioni ed organismi extraterritoriali".

oppure

che esercitano attività in uno dei settori esclusi come definiti dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1157 della Commissione dell'11 luglio 2016:

(a) attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;

(b) il tabacco e le bevande alcoliche distillate: la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;

(c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea;

(d) case da gioco: case da gioco e imprese equivalenti;

(e) restrizioni applicabili al settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d., b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;

APPENDICE n.2 – Glossario

(f) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati (“OGM”).

APPENDICE n.3 – modifica del Beneficiario o del debitore

Appendice n. 3 – modifica del Beneficiario o del debitore

Modifica del Beneficiario

Si ha modificazione del beneficiario nel caso in cui la modifica interviene 3 anni dall'erogazione del finanziamento.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata on line tramite la piattaforma <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>, al Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del soggetto beneficiario iniziale.

Il Gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tale fine, nell'atto che autorizza la modifica del Beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del Beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall'avviso da parte del nuovo Beneficiario, il Gestore comunica il mancato accoglimento della domanda oppure dispone la revoca dell'agevolazione qualora la modifica del Beneficiario sia già intervenuta.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo Beneficiario risponde anche delle somme erogate ai precedenti Beneficiari.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Le fattispecie relative alla modifica del beneficiario sono di seguito descritte:

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la cessione. In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

APPENDICE n.3 – modifica del Beneficiario o del debitore

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la trasformazione. In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti del Soggetto gestore.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la fusione. Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la scissione.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto solo nel caso in cui il l'agevolazione passa in tutto o in parte al nuovo soggetto.

Modifica del debitore

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall'erogazione del finanziamento agevolato), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del Beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato che può essere anche una persona fisica.

APPENDICE n.3 – modifica del Beneficiario o del debitore

Pertanto tutte le fattispecie suindicate previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili. Il vecchio soggetto è liberato con autorizzazione del Gestore previa valutazione del merito di credito del nuovo soggetto. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso di adeguato merito di credito entrambi i soggetti sono obbligati in solido.

Nei suddetti casi il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rientro.

La comunicazione di modifica del debitore deve essere presentata on line tramite la piattaforma <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>, al Soggetto gestore.

APPENDICE n.4 – schema di bilancio Società di persone**Appendice n. 4 – schema di bilancio società di persone**

Schema di bilancio da allegare da parte delle società senza obbligo di deposito del bilancio presso la CCIAA (ultimo bilancio approvato e bilancio precedente)

ATTIVO

	Esercizio	Anno n	Anno n-1
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
	Immobilizzazioni immateriali		
	Immobilizzazioni materiali		
	Immobilizzazioni finanziarie		
	Totale immobilizzazioni (B)		
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
	Rimanenze		
	Crediti		
	- entro esercizio successivo		
	- oltre esercizio successivo		
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	Disponibilità liquide		
	Totale attivo circolante (C)		
D	RATEI E RISCONTI		
	TOTALE ATTIVO		

APPENDICE n.4 – schema di bilancio Società di persone**PASSIVO**

	Esercizio	Anno n	Anno n-1
A	PATRIMONIO NETTO		
	Capitale sociale		
	Riserva sovrapprezzo azioni		
	Riserve di rivalutazioni		
	Riserva legale		
	Riserve statutarie		
	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
	Altre riserve		
	- riserva straordinaria		
	- riserva versamenti c/capitale		
	Utili (perdite) portati a nuovo		
	Utile (perdita) dell'esercizio		
	Totale patrimonio netto (A)		
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
D	DEBITI		
	entro esercizio successivo		
	oltre esercizio successivo		
	Totale debiti (D)		
E	RATEI E RISCOSSI		
	TOTALE PASSIVO		

APPENDICE n.4 – schema di bilancio Società di persone**CONTO ECONOMICO**

	Esercizio	Anno n	Anno n-1
	Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni)		
	Variazione delle rimanenze di prodotti finiti		
	Altri ricavi e proventi		
A	Valore della produzione		
	Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	Acquisizione di servizi, consulenze, utenze, trasporti, pubblicità ecc.		
	Variazione delle rimanenze di materie prime e merci		
	Fitti passivi e canoni per locazioni		
	Personale		
	Accantonamenti		
	Ammortamenti		
	Oneri diversi di gestione		
B	Costi della produzione		
	Risultato operativo (A - B)		
	Proventi finanziari		
	Interessi e oneri finanziari		
	C) Proventi e oneri finanziari		
	Proventi straordinari		
	Oneri straordinari		
	D) Proventi e oneri straordinari		
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		
	Imposte sul reddito d'esercizio		
	Utile netto (perdita) d'esercizio		

APPENDICE n.5 – schema di bilancio Imprese individuali**Appendice n. 5 – schema di bilancio imprese individuali**

Schema di bilancio da allegare da parte delle imprese individuali (ultimo esercizio e esercizio precedente).

ATTIVO

	Esercizio	Anno n	Anno n-1
A	IMMOBILIZZAZIONI		
	Immobilizzazioni immateriali		
	Immobilizzazioni materiali		
	Immobilizzazioni finanziarie		
	Totale immobilizzazioni (B)		
B	ATTIVO CIRCOLANTE		
	Rimanenze		
	Crediti		
	- entro esercizio successivo		
	- oltre esercizio successivo		
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	Disponibilità liquide		
	Totale attivo circolante (B)		
C	RATEI E RISCONTI		
	TOTALE ATTIVO		

APPENDICE n.4 – schema di bilancio Imprese individuali**PASSIVO**

	Esercizio	Anno n	Anno n-1
A	PATRIMONIO NETTO		
	di cui Utile (perdita) dell'esercizio		
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
D	DEBITI		
	entro esercizio successivo		
	oltre esercizio successivo		
	Totale debiti (D)		
E	RATEI E RISCONTI		
	TOTALE PASSIVO		

APPENDICE n.4 – schema di bilancio Imprese individuali**CONTO ECONOMICO**

	Esercizio	Anno n	Anno n-1
	Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni)		
	Variazione delle rimanenze di prodotti finiti		
	Altri ricavi e proventi		
A	Valore della produzione		
	Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	Acquisizione di servizi, consulenze, utenze, trasporti, pubblicità ecc.		
	Variazione delle rimanenze di materie prime e merci		
	Fitti passivi e canoni per locazioni		
	Personale		
	Accantonamenti		
	Ammortamenti		
	Oneri diversi di gestione		
B	Costi della produzione		
	Risultato operativo (A - B)		
	Proventi finanziari		
	Interessi e oneri finanziari		
	C) Proventi e oneri finanziari		
	Proventi straordinari		
	Oneri straordinari		
	D) Proventi e oneri straordinari		
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		
	Imposte sul reddito d'esercizio		
	Utile netto (perdita) d'esercizio		

APPENDICE n.6 – Piano di Sviluppo

Appendice n. 6 – piano di sviluppo**PIANO DI SVILUPPO**

Descrizione

.....

.....

.....

.....

.....

Sede operativa interessata dal piano di sviluppo

.....

.....

Tempistica del piano di sviluppo (data inizio e data presunta di completamento)

.....

Risultati attesi dal piano di sviluppo (es. aumento di fatturato, riduzione dei costi, ecc...)

.....

.....

.....